

## INTRODUZIONE

Si è stimato che circa 5 milioni di imprese, ossia il 30% nell'intero ambito europeo, abbiano dovuto far fronte nella metà degli anni '90 alla vicenda traslativa della propria titolarità e che ci sia stato un rischio concreto di perderne 1,5 milioni, compromettendo circa 6,3 milioni di posti di lavoro, se non si fosse intervenuto in una revisione sostanziale di alcuni ordinamenti giuridici europei. La Comunità Europea, avendo sempre avuto ben chiaro tale preoccupante scenario, non ha esitato a sollecitare i singoli Stati affinché costoro migliorassero il contesto giuridico, fiscale e amministrativo inerente alla successione nell'azienda, considerata come una delle principali cause di cessazione dell'attività di impresa con evidenti implicazioni sul piano economico-sociale.

Il legislatore italiano, dopo aver intrapreso un lavoro prodromico di indagine con la formazione del gruppo di studio del CNR coordinato da Antonio Masi e Pietro Rescigno circa la sussistenza di tale problematica all'interno del substrato nazionale, ha emanato finalmente il 14 febbraio 2006 la legge n. 55, recante "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia", andando a inserire nel nostro ordinamento giuridico uno strumento idoneo al passaggio intergenerazionale tra l'imprenditore, ovvero il titolare delle partecipazioni al capitale di una società, e il proprio discendente: difatti, proprio il nostro sistema codicistico appariva tra i più inadeguati sotto il profilo del diritto familiare-successorio, risultando agli occhi dell'interprete contemporaneo come un insieme di norme anacronistico e carente di un ammodernamento legislativo (i) essendo ancora vigente l'ormai desueto divieto dei patti successori e (ii) non essendo mai intervenuta alcuna riforma dalla tecnica legislativa del 1942.

All'epoca, tale disposizione legislativa è stata accolta con discreto gaudio in quanto si pensava di essere innanzi ad una primavera di riforme riguardanti l'aspetto successorio, cui tanto la dottrina e la giurisprudenza avevano auspicato nei decenni precedenti. Tuttavia, da lì a poco, ci si è accorti di come l'intera disciplina del patto di famiglia disposta ai sensi degli artt. 768-*bis* e ss c.c. fosse lacunosa, incompleta e contenente spesso termini atecnici quale risultato di un – probabile – *maquillage* tra il *Code Civil* francese e il *BGB* tedesco. Sebbene l'esigenza sottesa all'istituto sia quella

di assicurare continuità dell'impresa preservandola dai possibili moti successori e dalle diatribe che spesso si instaurano tra i familiari nelle vicende ereditarie, salvaguardando la competitività e l'efficienza dell'intero sistema economico nazionale, al giorno d'oggi il patto di famiglia non rappresenta una scelta preminente nel trapasso generazionale dell'impresa, essendo stato nella prassi notarile utilizzato di rado.

Occorre notare come il malcontento generale sia stato avvertito anche nel Parlamento, portando conseguentemente nella XV legislatura alla proposizione del progetto di legge n. 1043, il quale, malgrado non sia mai venuto alla luce, aveva come obiettivo quello di recuperare la centralità del testamento e degli altri negozi alternativi ad esso, subordinando la successione necessaria ad una funzione "suppletiva" rispetto all'attività negoziale esercitata dai privati: una siffatta configurazione avrebbe portato inevitabilmente all'abolizione del patto di famiglia con un'unica successione totalitaria del *de cuius* comprensiva di tutti i suoi beni, produttivi e non, trascurando così la natura dinamica dei beni facenti parte dell'attività d'impresa.

Sorgendo numerosi interrogativi con riferimento alla disciplina di tale istituto, mediante la presente trattazione si tenterà di offrire una soluzione ai suddetti quesiti interpretativi e, successivamente, di capire il reale motivo per il quale tale strumento giuridico non abbia ricevuto il consenso sperato da parte degli operatori del settore. In particolar modo, tale monografia è costituita da cinque capitoli, riguardanti ciascuno un macro-argomento che ha suscitato in dottrina perplessità e controversie.

Nel primo capitolo, ci si concentrerà sul percorso storico che ha portato all'emanazione della disciplina del patto di famiglia, sugli strumenti alternativi a disposizione dell'imprenditore nel passato e nel presente per la trasmissione intergenerazionale dell'impresa, concludendo con delle osservazioni sul rapporto tra l'istituto e il divieto dei patti successori *ex artt. 457-458 c.c.*

Nel secondo capitolo, si avrà come *focus* di indagine la qualificazione giuridica del patto di famiglia e la determinazione della struttura dello schema negoziale con riferimento ai soggetti che devono necessariamente partecipare ai fini della validità del contratto.

Nel terzo capitolo, si andrà a inerire la questione riguardante il rapporto tra il patto di famiglia e la figura del legittimario assegnatario, tenendo in considerazione ogni

peculiarità e ruolo che egli può assumere nella vicenda traslativa, concludendo poi con la relazione che sussiste tra l'istituto e l'impresa familiare o l'impresa tra conviventi. Nel quarto capitolo, si analizzerà l'oggetto del trasferimento del patto di famiglia, sia con riferimento alla cessione dell'azienda sia con riguardo a quella delle partecipazioni sociali, offrendo una disamina completa anche per quanto attiene a dei casi particolari che nella prassi si possono verificare.

Nel quinto capitolo, infine, si esaminerà il patto di famiglia dal punto di vista del diritto tributario e da quello di diritto internazionale privato, ossia si tenterà di fornire una spiegazione alle conseguenze giuridiche dell'istituto intercalato in un ambito fiscale e comunitario.

Al termine dell'indagine, si tenterà di offrire delle soluzioni concrete mediante un'attività interpretativa doverosa suppletiva al fine di salvaguardare uno strumento così duttile e fondamentale per l'economia moderna italiana, senza che esso venga "sacrificato" a causa della lacunosità e dell'ambiguità riscontrabili nel tenore letterale degli artt. 768-*bis* c.c. e seguenti.



## CAPITOLO 1 – Origini e rapporto con i patti successori

### **1.1- Origine e iter parlamentare del patto di famiglia – dalla Raccomandazione della Commissione CE 94/1069/CE ai lavori preparatori della commissione Masi – Rescigno.**

Il percorso che ha portato all'emanazione del patto di famiglia con la l. 55/2006 è stato negli anni tortuoso e contraddistinto da aspettative mai realmente soddisfatte. Tale istituto ingloba al proprio interno una serie di fatti sociali ed economici che, spesso, risultano portatori di interessi in contrasto tra di loro: l'intento del legislatore è stato quello di creare *ex novo* uno strumento giuridico che potesse garantire un passaggio intergenerazionale stabile e definitivo dell'impresa, evitando così che la successione portasse ad uno smembramento del complesso produttivo con notevoli conseguenze sul piano occupazionale e della crescita economica.

È evidente di come le ricadute sul piano del diritto successorio portino inevitabilmente ad una compressione della tutela dei legittimari del disponente, in favore di una maggiore autonomia decisionale dell'imprenditore di disporre la propria azienda nelle mani del discendente che ritiene maggiormente idoneo, sulla base delle inclinazioni e capacità gestionali di quest'ultimo.

Allargando il prospetto di vista da cui si esamina l'istituto in questione, il fatto che tale strumento innovativo ponga un'attenzione preponderante sulle necessità dell'impresa di sopravvivere ai moti insurrezionali successori, lo rende uno strumento anche al servizio della competitività del sistema economico e giuridico italiano.

Difatti, al giorno d'oggi, in una moderna economia di mercato, è da sottolineare come all'impresa si riconosca unanimemente un pregnante valore sociale<sup>1</sup>: mentre da una parte essa soddisfa un mero interesse speculativo ed economico di un soggetto-imprenditore, dall'altro realizza un interesse generale e sociale, generando occupazione, PIL e prelievo fiscale.

In questo quadro molto complesso, si anticipa già di come la presenza di interessi trasversali e contrapposti, tra diritto di famiglia e diritto societario, sfoci spesso in un'accesa litigiosità che si sviluppa fra più eredi di una stessa azienda di famiglia,

---

<sup>1</sup> A. PAZZAGLIA, *Il patto di famiglia*, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Gioacchino Scaduto" – Spin-off della Università degli studi di Perugia, Perugia, 2011, p. 12.

diventando un fenomeno radicato e macroscopico nel nostro Paese<sup>2</sup> : si fa presente, quindi, di come la questione non possa essere affrontata esclusivamente in termini giuridici e tecnici, ma di come sia necessario tenere in considerazione una componente inevitabilmente umana, personale e soggettiva<sup>3</sup>.

Il patto di famiglia si presenta, dunque, come un istituto innovativo capace di coniugare gli interessi dei soggetti coinvolti nella dinamica parasuccessoria con quello, più generale, di non vedere riversati sulla collettività gli effetti negativi di una *mala gestio*, inadatta nel garantire un'adeguata continuità<sup>4</sup>: all'imprenditore è concesso il diritto di individuare, tra i propri discendenti, il soggetto più affine alla prosecuzione dell'attività di impresa, all'assegnatario di valutare se e in quali limiti assumere un impegno di tale importanza e al sistema economico di non vedere fallire più imprese di quante l'attuale crisi non stia già ampiamente decidendo.

Come spesso accade, il legislatore italiano ha dimostrato per lungo tempo una certa insensibilità nei confronti della tematica del passaggio generazionale: solo a seguito della *Raccomandazione della Commissione CE 94/1069/CE* e la *Comunicazione della Commissione CE 98/C 93/02*, pubblicata in G.U.C.E. n. C93 del 28 marzo 1998, ha avviato una serie di indagini e studi poi sfociati nell'emanazione della l. 55/2006.

Il preoccupante segnale di allarme, delineato espressamente dalla Comunità Europea, era quello di una perdita ingente di posti di lavoro e di benessere economico che sarebbero stati inevitabili e particolarmente deplorabili, in quanto non dovuti a forze di mercato, ma ad un'insufficiente preparazione della successione e all'inadeguatezza di alcune parti della legislazione di alcuni stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale<sup>5</sup>.

Tra le soluzioni di politica economica che si erano prospettate, vi erano una serie di interventi legislativi che sarebbero stati in grado di regolare attraverso strumenti giuridici la vicenda successoria, evitando di far ricorso ad espedienti come lo scioglimento o la creazione di un nuovo ente, il conferimento o la duplicazione di

---

<sup>2</sup> A. PAZZAGLIA, *Il patto di famiglia*, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Giacchino Scaduto" – Spin-off della Università degli studi di Perugia, Perugia, 2011, p. 14.

<sup>3</sup> D. PIRILLI, *Patto di famiglia e interessi familiari*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2013, n.1, p. 1537.

<sup>4</sup> F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in *Il Codice Civile Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, 2012, p. 8.

<sup>5</sup> Cfr. *Raccomandazione Commissione CE 94/1069/CE*.

organismi societari, ossia soluzioni che avrebbero comportato costi e aggravii per l'impresa<sup>6</sup>. La Comunità Europea aveva anche osservato di come fosse indispensabile per la buona riuscita della successione un'opera di sensibilizzazione, informazione e formazione degli imprenditori, i quali avrebbero dovuto essere educati a preparare la loro successione mentre erano ancora in vita.

Per comprendere a pieno la portata dell'urgenza di un intervento normativo in tale fattispecie, è necessario indicare una serie di dati statistici indicativi circa la situazione e la salute del *family business* nell'ambito europeo alla fine degli anni '90. La Comunicazione della Commissione Europea aveva rilevato che circa il 10% delle dichiarazioni di fallimento che si erano verificate all'interno della Comunità Europea era causato da successioni mal gestite<sup>7</sup>: tale percentuale era destinata a crescere nello scenario nazionale in cui la successione era stata addirittura causa di cessazione di attività nel 38% dei casi<sup>8</sup>. La relazione della Commissione Europea proseguiva affermando di come oltre 5 milioni di imprese nell'Unione Europea, che rappresentavano il 30% del totale, avrebbero dovuto far fronte al problema della trasmissione: si stimava che circa 1,5 milioni non sarebbero sopravvissute andando a compromettere approssimativamente 6,3 milioni di posti di lavoro.

Per quanto concerne, poi, i dati statistici nazionali, dalle stime e dalle ricerche dell'Associazione italiana delle aziende di famiglia (AIDAF) emergeva un quadro ancora più preoccupante<sup>9</sup>: si segnala, inoltre, che in quel periodo solo il 50% delle aziende familiari arrivava alla seconda generazione e appena il 15% alla terza<sup>10</sup>. In aggiunta, rilevante era anche il problema del progressivo invecchiamento dei soggetti a capo delle aziende, dal momento in cui il 32% degli imprenditori apparteneva alla fascia 60-70 anni, quasi il 30% alla fascia 50-60 anni<sup>11 12</sup>.

---

<sup>6</sup> P. MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contratto e Impresa*, 2006, n.2, p. 542.

<sup>7</sup> Comunicazione Commissione n.98/C 93/02, pubblicata in G.U.C.E. il 31 dicembre 1994, C 400/1.

<sup>8</sup> P. MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contratto e Impresa*, 2006, n.2, p. 544.

<sup>9</sup> G. ATTANZIO, *L'impresa di generazione in generazione*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa. I quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, p. 16.

<sup>10</sup> Dati Osservatorio Asam-Pmi, Università Cattolica di Milano.

<sup>11</sup> Dati Osservatorio Asam-Pmi, Università Cattolica di Milano.

<sup>12</sup> E. VIGANO', *Il valore dell'impresa nella successione familiare (primi appunti)*, CEDAM, Padova, 2005.

Da questi dati statistici, si può evincere chiaramente l'urgenza di un intervento normativo da parte del legislatore italiano: i primi passi in tal segno si riscontrano con la formazione del gruppo di studio del CNR coordinato da Antonio Masi e Pietro Rescigno.

La commissione Masi-Rescigno aveva compreso perfettamente le problematiche precedentemente citate e aveva cercato di trovare delle soluzioni che potessero raggiungere un soddisfacente equilibrio attraverso una comparazione valutativa di interessi: essi avevano preso spunto dal diritto tedesco, per quanto attiene alla successione anticipata di determinati beni del disponente, e dal diritto francese, per quanto riguarda la necessità di garantire un ristoro finanziario ai legittimari non assegnatari<sup>13</sup>.

I lavori preparatori della commissione sfociarono nella proposta di introduzione di un art. 734-*bis*, recante la disciplina del Patto di famiglia, e di un art. 2355-*bis*, recante la disciplina del Patto di impresa<sup>14</sup>: il primo veniva definito come un contratto con il quale si liquidava ai legittimari non assegnatari il valore delle loro quote di legittima sull'azienda dell'imprenditore individuale<sup>15</sup>; il secondo, invece, consisteva in una clausola di opzione da apporre nell'atto costitutivo di una società per azioni che imponeva l'obbligo ai destinatari *jure successionis* delle azioni di venderle ad un prezzo corrispondente al loro valore da calcolarsi secondo criteri predeterminati a favore della società, dei soci, dei terzi<sup>16</sup>.

Tali disegni preparatori erano stati poi ripresi anche dal senatore Pastore ed erano confluiti all'interno del D.D.L. del 2 ottobre 1997 dal titolo "*Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa*".

---

<sup>13</sup> G. CASU, *Il patto di famiglia. Rassegna ordinata di dottrina nella sua prima interpretazione*, in CNN, *Studi e materiali*, 2006, p. 1824.

<sup>14</sup> A. BORTOLUZZI, *Le prospettive di riforma: abrogazione del divieto dei patti successori, introduzione nell'ordinamento del contratto ereditario, disciplina del patto di famiglia e del patto di impresa. Critica alla luce dei principi ordinamentali. Riflessi comparatistici. Compatibilità con l'ordinamento e possibilità di disciplina di convenzioni familiari a predisposizione successoria*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sez. commerciale aggiornamento*, n. 2, UTET, 2003, p. 897.

<sup>15</sup> M. IEVA, *Profili strutturali del patto di famiglia*, in AA. VV., *Donazioni, atti gratuiti, patti di famiglia e trusts successori*, Zanichelli, Torino, 2010, p. 458.

<sup>16</sup> M. IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria. Patto di famiglia e Patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, in *Rivista del notariato*, 1997, n.6, p. 1373.



Confrontando la fattispecie appena descritta con quella attuale presente nella l. 55/2006, si può evincere chiaramente di come le aspettative siano state ampiamente disattese: nell'art. 768-*bis* c.c. del testo definitivo, emerge che il progetto di successione *inter vivos* nella piccola impresa, o al massimo nella partecipazione in società a base personale, perde le sue peculiarità originarie ispirate a un disegno coerente per sconfinare in un *mare magnum* dell'impresa commerciale di ogni dimensione<sup>17</sup>.

In conclusione, sebbene non siano state rispettate letteralmente le prescrizioni degli studi della commissione Masi-Rescigno, si osserva come essi si siano rivelati determinanti nell'individuazione delle caratteristiche dell'odierna fattispecie, recante il nome di patto di famiglia: difatti, i tratti distintivi della nuova figura giuridica ricalcano le peculiarità precedentemente esposte come (i) l'esclusione da collazione e riduzione di quanto ricevuto dai contraenti, da cui si origina una definitività dell'assetto degli interessi, e (ii) l'esclusione della revocazione dell'attribuzione per sopravvenienza di figli e dell'effetto tipico reale della tutela dei legittimari.

## **1.2- I profili di costituzionalità.**

Partendo dagli assunti che la disciplina del patto di famiglia tenta di trovare un punto di equilibrio fra due interessi confliggenti e che vi è un'assodata propensione verso l'impresa in virtù del suo valore sociale rispetto alla tutela dei legittimari, è necessario soffermarsi e valutare la conformità di tale istituto con i principi costituzionali.

Come si avrà modo di analizzare nei prossimi capitoli, l'art. 768-*bis* c.c., contenente la nozione di patto di famiglia, recita che esso deve essere inteso come «*il contratto con cui (...) l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti*», da cui si può evincere un doppio binario nel diritto italiano delle successioni<sup>18</sup>: da un lato vi sono i beni di impresa – aziende e partecipazioni sociali – di cui è consentito un trasferimento ai discendenti dell'imprenditore con un meccanismo tale da rendere il trasferimento insensibile di future rivendicazioni da

---

<sup>17</sup> A. PAZZAGLIA, *Il patto di famiglia*, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Gioacchino Scaduto" – Spin-off della Università degli studi di Perugia, Perugia, 2011, p. 73.

<sup>18</sup> G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "Patto di Famiglia"*, in *Rivista del notariato*, 2006, p. 404.

parte dei legittimari non assegnatari, e dall'altro vi sono tutti i restanti beni, relativamente ai quali continuano ad operare le previgenti disposizioni, in linea con la tradizione romanistica.

I principi derogati dalla disciplina del patto di famiglia sono innumerevoli e, nella trattazione in questione, è opportuno indicarli di seguito: (i) l'unità della successione; (ii) la legittima in natura; (iii) la determinazione dei diritti dei legittimari ai fini della riduzione e dei coeredi ai fini della collazione in base al valore dei beni oggetto di disposizione al momento di apertura della successione, ai sensi degli art. 556 e artt. da 747 a 750 c.c.; (iv) la tutela reale dei diritti dei legittimari, ai sensi degli artt. 561-563 c.c.; (v) il principio generale posto dall'art. 1372 comma 2 c.c., secondo il quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge, con riferimento ai terzi legittimari sopravvenuti di cui all'art. 768-*sexies* c.c..

Si condivide la tesi fatta propria da autorevole dottrina, espressa anche nel corso dei lavori preparatori, tale per cui l'istituto in esame non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., ossia il principio di uguaglianza, il quale impone di trattare nello stesso modo situazioni identiche. Le ragioni di siffatta affermazione sono da rinvenirsi nella constatazione che la differente natura dei beni e il loro diverso rilievo nel contesto dell'economia nazionale ne giustificano un diverso trattamento: l'interesse alla sopravvivenza dell'impresa a seguito di una continuità generazionale prevale sul pregiudizio dell'interesse dei legittimari, in un momento in cui l'esatta composizione della compagine dei legittimari non è ancora nota<sup>19</sup>.

In aggiunta, la funzione economica dell'azienda trova una sua apposita tutela nel principio espresso dall'art. 41 Cost., da cui si può evincere che l'impresa si distingue dagli altri beni, mobili o immobili, che possono essere oggetto di successione: in altre parole, «*la diversa disciplina dell'azienda rispetto agli altri beni che costituiscono l'asse ereditario giustifica il diverso regime giuridico cui essa può essere sottoposta*»<sup>20</sup>.

Tuttavia, se non si vuole ridurre il principio di uguaglianza a un criterio meramente formale, ad un vuoto simulacro, per garantire il rispetto non è sufficiente che sussista

---

<sup>19</sup> CACCAVALLE - TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Rivista di diritto privato*, 1997, p. 88.

<sup>20</sup> Senatore Pastore, durante seduta della Commissione affari costituzionali del Senato, sottocommissione per i pareri, in data 31 gennaio 2006, n. 276.

una ragione valida perché situazioni diverse siano diversamente trattate, ma occorre anche che il diverso trattamento sia adeguato al diverso scopo perseguito. La ricerca della *ratio legis* costituisce, pertanto, un imprescindibile presupposto dell'apprezzamento di ragionevolezza della norma, che dovrà essere valutata tramite la congruenza, quanto intensità, del mezzo con il fine che si intende raggiungere: nella fattispecie in esame, tale ragionevolezza si individua nella partecipazione al contratto del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

A fornire ulteriore conferma circa tale tesi, si ponga l'attenzione sul rapporto che intercorre tra l'istituto oggetto di indagine e l'art. 29 Cost., attraverso cui si concede normalmente tutela all'interesse familiare: da questa previsione, si evince chiaramente di come non si possano trarre argomenti di carattere costituzionale che contrastino la disciplina del patto di famiglia. Anzi, si intende rimarcare in tale trattazione il fatto che i legittimari non vengono privati di alcun diritto, semplicemente viene richiesto loro di rinunciare alla legittima, tradizionalmente intesa come *pars bonorum*, e di accontentarsi di una liquidazione ad essa equivalente<sup>21</sup>.

Non si ritiene condivisibile alla luce dei fatti appena esposti il giudizio complessivo che viene dato al patto di famiglia da una parte di dottrina<sup>22</sup>, secondo il quale tale strumento perseguirebbe, oltre all'interesse generale alla continuità dell'impresa, anche l'obiettivo "egoistico" di mantenimento della ricchezza in seno alla famiglia. Si ribadisce, infatti, di come la *ratio* dell'istituto non sia quella di perseguire un interesse particolare del disponente, ma quella di far sopravvivere l'impresa, da cui discendono mantenimento, incremento dell'occupazione e ricchezza nazionale per il tramite del trapasso intergenerazionale.

---

<sup>21</sup> A. PAZZAGLIA, *Il patto di famiglia*, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Giacchino Scaduto" – Spin-off della Università degli studi di Perugia, Perugia, 2011, p. 94.

<sup>22</sup> G. PISCIOTTA, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un'occasione mancata per l'ammodernamento del diritto successorio interno*, in *Europa e diritto privato*, 2007, p. 701.